

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 25 ottobre – 10 novembre 2021

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>Cause riunite C-228/21 C-254/21 C-297/21 C-315/21 C-328/21</p> <p>ITALIA Corte di Cassazione Tribunale di Roma Tribunale di Firenze Tribunale di Milano Tribunale di Trieste</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale- Trasferimento a seguito di ripresa in carica-Obbligo informativo- Rischio di refoulement indiretto</p> <p>Interpretazione degli artt. 3,4,5,17,18,26 e 27 del regolamento n.604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) e artt. 4,19 e 47 CDFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di configurare una violazione dell'obbligo informativo previsto dal citato regolamento, in relazione all'attivazione del trasferimento connesso al meccanismo di ripresa in carico, a fronte della mancata consegna dell'opuscolo informativo contemplato dal medesimo regolamento. Dubbio se l'accertamento della violazione di detto obbligo imponga al Giudice l'adozione di una decisione di annullamento della decisione di trasferimento o in caso negativo se essa gli imponga di verificare la rilevanza di tale violazione alla luce delle circostanze allegare dal ricorrente consentendogli di confermare la decisione di trasferimento tutte le volte che non emergano ragioni per l'adozione di una decisione di contenuto diverso. Dubbio sui termini della protezione contro il rischio di refoulement indiretto e sull'obbligo di valutazione da parte del giudice del secondo Stati membri dove il richiedente ha presentato domanda di protezione.</i></p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-340/21 BULGARIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE</p> <p>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Responsabilità del titolare del trattamento - Sicurezza del trattamento - Danno morale - Diritto al risarcimento dei danni</p> <p>Interpretazione degli artt 24 - responsabilità del titolare del trattamento - 32 - sicurezza del trattamento - e 82 - diritto al risarcimento e responsabilità - del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se a seguito di una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali da parte di persone che non sono dipendenti dell'amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo - attacco hacker- , le misure tecniche e organizzative adottate debbano essere ritenute non adeguate; dubbio se nel caso di specie il titolare del trattamento debba essere esonerato dalla responsabilità e se a seguito di tale circostanza le sole inquietudini e ansie provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno morale con conseguente diritto al risarcimento del danno.</i></p>
<p>C-344/21 FRANCIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Concorrenza/Aiuti di Stato</p> <p>Effetti della mancata notifica di una concentrazione tra imprese - Effetti della mancata notifica di un aiuto di Stato - Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto antitrust UE</p> <p>Interpretazione degli artt. 101, 102, 107 e 108 TFUE, nonché del regolamento del Consiglio n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, del regolamento del Consiglio n. 659/1999 recante modalità di</p>

	<p>CONSOB-COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</p> <p>ABI-ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p> <p>IVASS-ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> <p>PCM-DPE UFFICIO COORDINAMENTO AIUTI DI STATO</p>	<p>applicazione dell'articolo 108 TFUE e della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'UE.</p>
--	--	---